

Comune di Fiumicello

Provincia di Udine

REGOLAMENTO

DELLE CONSULTE DELLE FRAZIONI E DELLE LOCALITA'

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.07.2013

INDICE

Art. 1 Finalità e ambiti territoriali.

Art. 2 Denominazione

Art. 3 Organi delle frazioni e delle località

Art. 4 Composizione ed elezione delle Consulte

Art. 5 Modalità di elezione

Art. 6 Durata

Art. 7 Requisiti

Art. 8 Funzioni delle Consulte

Art. 9 Presidente della Consulta delle frazioni e delle località

Art. 10 Riunioni della Consulta

Art. 11 Segretario della Consulta

Art. 12 Oneri a carico del Comune

Art. 13 Entrata in vigore

Art. 14 Rinvio alla legislazione vigente

Art. 1 Finalità e ambiti territoriali.

- 1) Allo scopo di favorire una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica del nostro comune e per una più efficace e moderna funzionalità amministrativa, il territorio comunale è ripartito in frazioni e località.
- 2) La delimitazione territoriale delle frazioni e delle località è indicata nella planimetria allegata al presente regolamento e può essere modificata dal Consiglio Comunale.

Art. 2 Denominazione

Ai fini del presente Regolamento il Comune di Fiumicello è composto da due frazioni:

- San Lorenzo
- Pappariano

e da tre località:

- San Valentino Nord
- San Valentino Sud
- Borgo Sant' Antonio

individuati nell'allegata planimetria.

Art. 3 Organi delle frazioni e delle località

- 1) Gli organi sono:
 - a) la Consulta delle frazioni e delle località
 - b) il Presidente della Consulta delle frazioni e delle località

Art. 4 Composizione delle Consulte

- 1) Le Consulte si compongono di n. 5 membri compreso il Presidente.
- 2) All'interno delle Consulte possono essere nominati un Vice-Presidente e/o altri membri delegati.

Art. 5 Modalità di elezione

- 1) Entro 90 giorni dalla sua elezione, il Sindaco convoca pubbliche assemblee delle frazioni e delle località alle quali possono partecipare i cittadini iscritti all'anagrafe residenti nelle frazioni e nelle località, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data dell'avviso di convocazione.
- 2) I cittadini eleggono i membri della Consulta di cui all'art.4 comma 1 oltre, di norma, a 5 membri per eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o decadenza dalla carica.
- 3) Coloro che intendono candidarsi, comunicano i loro nominativi al Sindaco o ad un Assessore delegato, che provvederà a renderli pubblici.

- 4) Il Sindaco, o l' Assessore delegato, in qualità di presidente dell'assemblea, nel corso della stessa, nominerà tre scrutatori tra i presenti, che provvederanno allo spoglio delle schede, una volta ultimate le operazioni di voto. In caso di parità di voti deve considerarsi eletto il più giovane di età.
- 5) E' in ogni caso ammissibile che l'assemblea convocata comunichi unanimemente al presidente dell'assemblea i componenti della consulta di frazione o di località.
- 6) L'assemblea è valida se intervengono almeno 25 aventi diritto.

Art. 6 Durata

- 1) Le Consulte restano in carica per la durata del mandato del Sindaco e, in caso di scioglimento del Consiglio comunale, fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.
- 2) Agli organi delle consulte si applicano le disposizioni previste dalla L. 15.07.94 n. 444 in tema di proroga degli organi amministrativi.

Art. 7 Requisiti

- 1) Sono eleggibili a membro della Consulta delle frazioni e delle località tutti i cittadini residenti nella frazione o nella località di pertinenza, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Fiumicello.
- 2) Non possono essere eletti:
 - a. Consiglieri, e membri delle Giunte, Regionali, Provinciali;
 - b. Consiglieri, membri della Giunta e dipendenti del Comune di Fiumicello;
- 3) La Consulta verifica nella sua prima riunione le condizioni di eleggibilità dei propri membri. La sussistenza di cause di ineleggibilità comporta la decadenza.
- 4) Il trasferimento di residenza in altro comune ovvero il cambio di abitazione in altra frazione o località del comune comporta la decadenza dalla carica.
- 5) Qualora cause di ineleggibilità sopravvengano dopo l'elezione, esse costituiscono cause di incompatibilità che devono essere contestate all'interessato dalla relativa Consulta nella prima seduta utile. Il permanere della causa di incompatibilità per un periodo di 30 giorni, successivi alla contestazione, comporta la decadenza.

Art. 8 Funzioni delle Consulte

- 1) La Consulta di frazione o di località può promuovere la consultazione delle organizzazioni locali della società civile, delle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni della cooperazione, dei rappresentanti delle forze politiche e delle altre formazioni economiche e sociali, sui problemi che interessano la popolazione della frazione o della località.
- 2) La Consulta tende inoltre a stimolare e sviluppare la partecipazione dei cittadini, recepisce le esigenze della frazione o della località e collabora al loro

soddisfacimento sottoponendole e rappresentandole all'Amministrazione Comunale. In tal senso la Consulta, in accordo con l'Amministrazione Comunale organizza e convoca almeno una Assemblea pubblica della frazione e della località all'anno, con la presenza degli amministratori per una comune verifica sullo stato amministrativo del Comune in generale e della frazione o località in particolare. Di tale Assemblea la Consulta redige specifico verbale da pubblicarsi sul sito web del Comune di Fiumicello.

- 3) I Presidenti delle Consulte, o membri delle Consulte dai medesimi delegati, possono presentare interrogazioni per conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione su problematiche relative al territorio comunale.
- 4) Il Sindaco o l'Assessore competente per materia devono rispondere per iscritto entro 30 giorni.
- 5) Alle Consulte può essere richiesto un parere, non vincolante, su atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio.
- 6) Le Consulte devono esprimere il proprio parere entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta formulata dal Sindaco al Presidente della Consulta. I pareri non pervenuti in forma scritta al protocollo dell'Ente, entro il termine di cui sopra, non vengono presi in considerazione.

Art. 9 Presidente della Consulta delle frazioni e delle località

- 1) Il Presidente della Consulta è eletto dalla Consulta medesima a maggioranza dei votanti, non computandosi fra essi gli astenuti, nella prima seduta alla quale partecipino almeno la maggioranza dei membri. Il Presidente resta in carica per il periodo di cui all'art. 5. Il Presidente della Consulta può essere revocato con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei votanti, non computandosi tra questi gli astenuti. Il Presidente non partecipa alla votazione relativa alla sua revoca.
- 2) Il Presidente della Consulta, o un membro della Consulta dal medesimo delegato, oltre alle altre attività descritte nel presente regolamento, svolge i seguenti compiti:
 - convoca e presiede la Consulta dirigendone i lavori;
 - predispone l'ordine del giorno;
 - firma i verbali delle sedute e li trasmette all'Amministrazione Comunale;
 - recepisce la volontà della Consulta e se ne fa portavoce presso l'Amministrazione Comunale;
 - espone al Sindaco e/o all'Assessore competente per materia i problemi della frazione o della località che siano a sua diretta conoscenza;
 - può essere invitato dal Sindaco a presenziare alle sedute della Giunta o del Consiglio per essere sentito sui problemi della frazione o della località.
- 3) I Presidenti delle Consulte, hanno come referente nell'ambito dell'Amministrazione Comunale un Assessore individuato dal Sindaco che potrà indirizzarli ai Servizi, volta per volta competenti, al fine di acquisire informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 10 Riunioni della Consulta

- 1) La Consulta è convocata dal Presidente senza formalità. La Consulta può riunirsi altresì su richiesta del Sindaco o di almeno 3 membri con l'indicazione delle questioni da porre all'ordine del giorno.
- 2) Le riunioni della Consulta sono pubbliche.
- 3) Il Presidente della Consulta può invitare i cittadini a riferire su specifici problemi.
- 4) La riunione della Consulta è valida se interviene almeno la maggioranza dei suoi membri.
- 5) La Consulta delibera a maggioranza dei votanti non computandosi tra essi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 6) Quando il Presidente è impedito, la Consulta è presieduta dal membro più anziano d'età, o dal Vice Presidente, se nominato.
- 7) Di ogni seduta viene compilato un verbale a cura del Segretario che riporta i presenti e gli assenti e, in sintesi, illustra il contenuto della discussione, indica gli intendimenti del consesso e le sue decisioni.
- 8) Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, copia dello stesso è trasmessa entro 7 giorni al Sindaco.
- 9) I membri della Consulta, ivi compreso il Presidente, esercitano il loro mandato senza avere diritto ad alcuna retribuzione o indennità.
- 10) Due o più Consulte possono riunirsi congiuntamente per trattare problemi locali di interesse comune; in tal caso la riunione è presieduta dal Presidente di Consulta più anziano d'età.

Art. 11 Segretario della Consulta

- 1) Per la redazione del verbale delle riunioni, il Presidente sceglierà di volta in volta un membro della Consulta, affidandogli le mansioni di Segretario.

Art. 12 Oneri a carico del Comune


- 1) Il Comune mette gratuitamente a disposizione delle Consulte, limitatamente alle necessità delle loro riunioni, i locali disponibili.
- 2) L'uso dei locali di cui al precedente comma dovrà essere preventivamente richiesto al Sindaco.
- 3) L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato.
- 4) I Presidenti delle Consulte possono avvalersi gratuitamente, per realizzare finalità proprie delle Consulte, degli uffici comunali e della relativa strumentazione previa richiesta.
- 5) Il Comune, attraverso il servizio economato, mette a disposizione dei Presidenti delle Consulte il materiale di cancelleria necessario.
- 6) Oltre a quanto previsto dal presente articolo nessun ulteriore onere o spesa per il funzionamento delle Consulte può essere posto a carico del Comune.

Art. 13 Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con l'elezione della prossima Amministrazione Comunale.

Art. 14 Rinvio alla legislazione vigente

- 1) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente.



COMUNE DI FIUMICELLO

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Friuli Venezia Giulia

**Planimetria Fiumicello da C.R.T.
(da variante N° 11 P.R.G.C.)**

Disegno:

Area Tecnico Manutentiva



Elaborato

Planimetria Territorio Comunale con suddivisioni

Scala 1 : 10.000

Data: 11.07.2013

Legenda

-  Pappariano
-  Borgo San Antonio
-  San Valentino Sud
-  San Valentino Nord
-  San Lorenzo